

**TESTO DELLA DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 4 DICEMBRE 2024 AVENTE AD  
OGGETTO LA VERIFICA DELLO SCAMBIO MUTUALISTICO CON I SOCI E L'ESCLUSIONE DEL SOCIO PER  
GRAVE INADEMPIMENTO AL RAPPORTO MUTUALISTICO**

Per favorire la coerenza nell'esercizio del proprio potere di esclusione dei soci inadempienti alle obbligazioni che derivano dal rapporto mutualistico, con la presente delibera il Consiglio di Amministrazione definisce i criteri e la procedura che saranno adottati per: (1) la verifica dello scambio mutualistico tra la Cooperativa (d'ora in poi, "Co.Fa.") e i suoi soci; (2) l'esclusione dei soci in caso di grave inadempimento delle obbligazioni che derivano dal rapporto mutualistico.

**1. Verifica dello scambio mutualistico da parte dei soci**

Il Consiglio di Amministrazione verifica periodicamente che i soci diano corso allo scambio mutualistico mediante l'utilizzo dei servizi offerti da Co.Fa.

1.1. La verifica dell'utilizzo dei servizi offerti da Co.Fa. è effettuata analizzando: (1) i dati relativi di utilizzo della Carta Fedeltà di cui ciascuno dei soci è titolare, che consentono di collegare ai singoli soci le operazioni di acquisto di prodotti o servizi farmaceutici, parafarmaceutici o sanitari effettuate presso le farmacie di Co.Fa.; (2) ogni altro documento contabile che consenta di verificare gli acquisti effettuati dai soci.

1.2. La verifica dell'utilizzo dei servizi offerti da Co.Fa. è effettuata considerando il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui la verifica è svolta (d'ora in poi, "Periodo Rilevante").

1.3. Gli esiti della verifica sono tempestivamente analizzati dal Consiglio di Amministrazione di Co.Fa. ai fini delle iniziative di cui al successivo punto n. 3

**2. Inadempimento delle obbligazioni che derivano dal rapporto mutualistico**

Ai fini dell'assunzione della delibera di esclusione del socio inadempiente ai sensi dell'art. 10, lett. b, dello Statuto di Co.Fa., il Consiglio di Amministrazione considera come grave inadempimento del socio alle obbligazioni che derivano dal rapporto mutualistico il mancato acquisto, senza giustificato motivo, nel Periodo Rilevante di almeno un prodotto o un servizio farmaceutico, parafarmaceutico o sanitario offerto da Co.Fa. Nella prospettiva di favorire la ripresa dello scambio mutualistico, tale grave inadempimento è sanato, e non

può, pertanto, determinare l'esclusione del socio inadempiente ai sensi dell'art. 10, lett. b, dello Statuto di Co.Fa. qualora il socio inadempiente riprenda lo scambio mutualistico nel corso dell'esercizio successivo al Periodo Rilevante.

### **3. Procedura in caso di grave inadempimento**

3.1. Qualora dall'esame degli esiti della verifica di cui al precedente punto n. 1 siano emerse, nel Periodo Rilevante, condotte capaci di integrare un grave inadempimento nei termini di cui al precedente punto n. 2, il Consiglio di Amministrazione invia una comunicazione scritta al socio inadempiente, invitando lo stesso a riprendere lo scambio mutualistico entro l'esercizio in corso. La comunicazione contiene l'avvertimento che, in difetto, sarà deliberata l'esclusione del socio per grave inadempimento ai sensi dell'art. 10, lett. b, dello Statuto di Co.Fa. La comunicazione è trasmessa a mezzo raccomandata a.r. o PEC, all'indirizzo che risulta nel libro soci. Ove a tale indirizzo il socio risulti irreperibile, la Cooperativa effettua una ricerca del nuovo indirizzo del socio e, qualora lo reperisca, rinnova la comunicazione. Qualora non sia possibile reperire un nuovo indirizzo del socio, la comunicazione la cui consegna non è andata a buon fine si intende come consegnata.

3.2. Al termine dell'esercizio successivo al Periodo Rilevante, il Consiglio di Amministrazione riesamina la posizione del socio inadempiente con le modalità di cui al precedente punto n. 1. Qualora il socio abbia ripreso lo scambio mutualistico, l'inadempimento si considera sanato e la procedura di esclusione nei suoi confronti è archiviata. Qualora, viceversa, il socio sia rimasto inadempiente, il Consiglio di Amministrazione delibera l'esclusione del socio ai sensi dell'art. 10, lett. b, dello Statuto di Co.Fa.

3.3. Il socio ha facoltà di: (1) provare il proprio adempimento alle obbligazioni che derivano dal rapporto mutualistico dimostrando di aver acquistato prodotti o servizi nel Periodo Rilevante senza utilizzare la Carta Fedeltà; (2) dimostrare l'esistenza di un giustificato motivo del proprio inadempimento.

3.4. La delibera di esclusione è annotata nel libro dei soci e comunicata, a mezzo raccomandata a.r. o PEC, al socio escluso.